Comune di Gravellona Toce
Provincia di Verbano Cusio Ossola

ALLEGATO B)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 25.11.2015

Indice

Capo I
La disciplina dell'imposta unica comunale

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento ---------- *8*

Articolo 2 – Presupposto e composizione dell'Imposta Unica Comunale ---------- *8*

Capo II
L'Imposta Municipale Propria

Articolo 3 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria ---------- *8*

Articolo 4 – Esclusioni dall'Imposta Municipale Propria ---------- *9*

Articolo 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ---------- *10*

Articolo 6 – Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria ---------- *12*

Articolo 7 – Base Imponibile dell'Imposta Municipale Propria ---------- *12*

Articolo 8 – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria ---------- *14*

Articolo 9 – Esenzioni dell'Imposta Municipale Propria ---------- *14*

Articolo 10 – Riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli ------ *16*

Articolo 11 – Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ---------- *16*

Articolo 12 – Periodicità e versamenti dell'Imposta Municipale Propria ---------- *16*

Articolo 13 – Riserva di gettito dell'Imposta Municipale Propria a favore dello Stato *17*

Articolo 14 – Dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria ---------- *18*

Articolo 15 – Comunicazione dell'Imposta Municipale Propria ---------- *19*

Capo III
La Tassa sui rifiuti

Articolo 16 – Natura della Tassa sui rifiuti ---------- *19*

Articolo 17 – Presupposto della Tassa sui rifiuti ---------- *19*

Articolo 18 – Decorrenza dell'obbligazione ---------- *20*

Articolo 19 – Soggetto attivo della Tassa sui rifiuti ---------- *21*

Articolo 20 – Soggetti passivi della Tassa sui rifiuti ---------- *21*

Articolo 21 – Base Imponibile delle Tassa sui rifiuti ---------- *21*

Articolo 22 – Determinazione delle Tariffe della Tassa sui rifiuti ---------- *23*

Articolo 23 – Istituzioni Scolastiche Statali ---------- *24*

Articolo 24 – Determinazione del numero degli occupanti delle Utenze Domestiche24

Articolo 25 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....*25*

Articolo 26 – Riduzioni della Tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio ---------- *26*

Articolo 27 – Riduzioni della Tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso ----- *26*

Articolo 28 – Riduzioni della Tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico ------- *27*

Articolo 29 - Esclusioni.....*27*

Articolo 30 – Altre agevolazioni della Tassa sui rifiuti ---------- *29*

Articolo 31 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni ---------- *30*
Articolo 32 – Tassa sui rifiuti in base a Tariffa giornaliera ---------- *30*
Articolo 33 – Tributo Provinciale ---------- *31*
Articolo 34 – Dichiarazione della Tassa sui rifiuti ---------- *31*
Articolo 35 – Versamento della Tassa sui rifiuti ---------- *32*
Articolo 36 - Disposizioni per l'anno 2014.....*32*

Capo IV
Il Tributo per i Servizi Indivisibili

Articolo 37 – Presupposto e finalità del Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *33*
Articolo 38 – Soggetti passivi del Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *33*
Articolo 39 – Base Imponibile del Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *34*
Articolo 40 – Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili -- *34*
Articolo 41 - Detrazioni per il Tributo per i Servizi Indivisibil.....*35*
Articolo 42 – Esenzioni dal Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *35*
Articolo 43 – Dichiarazione del Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *36*
Articolo 44 – Periodicità e versamenti del Tributo per i Servizi Indivisibili ---------- *37*

Capo V
Disciplina Comune alle componenti dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 45 – Scadenza del versamento ---------- *38*
Articolo 46 – Arrotondamento ---------- *38*
Articolo 47 – Importi minimi ---------- *38*
Articolo 48 – Funzionario Responsabile ---------- *39*
Articolo 49 – Poteri Istruttori ---------- *39*
Articolo 50 – Accertamenti ---------- *39*
Articolo 51 – Sanzioni ed Interessi ---------- *40*
Articolo 52 – Riscossione Coattiva ---------- *41*
Articolo 53 – Rimborsi ---------- *41*
Art. 53 bis _ Compensazione effettuata direttamente dal contribuente _____ *41*
Articolo 54 – Contenzioso Tributario ---------- *42*
Articolo 55 – Disposizioni finali ---------- *42*

Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della Tassa sui rifiuti ---------- *43*
Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani ---------- *44*

Capo I

La disciplina dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l´applicazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Gravellona Toce nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni Legislative.

Articolo 2

Presupposto e composizione dell'Imposta Unica Comunale

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di Servizi Comunali.

2. L'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria, di natura Patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Capo II
L'Imposta Municipale Propria

Articolo 3

Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili siti nel Territorio Comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'Impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 4

Esclusioni dall'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente Regolamento.

2. Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

3. L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei Soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di Provvedimento di separazione Legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti Civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'Imposta Municipale Propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in Catasto, autonomamente, in una delle Categorie del gruppo A.

Articolo 5
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'Imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età non inferiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta del 100 per cento e indennità di accompagnamento.

6. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale ***una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.***

7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle Categorie Catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle Categorie Catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

9. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. L'attuazione dell'obbligo disposto al periodo precedente è di competenza dell'Ufficio Tecnico e deve essere effettuato, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento ovvero con Messo Comunale, entro 90 giorni dall'attribuzione della natura di area edificabile.

10. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

11. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

12. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

13. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del Contratto.

4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'Imposta Municipale Propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Imposta Municipale Propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 7

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La Base Imponibile dell'Imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	*Coefficiente*
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	*160*
Categoria catastale A/10	*80*
Gruppo catastale B	*140*
Categoria catastale C/1	*55*
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	*160*
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	*140*
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	*65*
Categoria catastale D/5	*80*

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei Terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel Gruppo Catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, per fabbricato inagibile o inabitabile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo

all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non sono, comunque, considerati inagibili o inabitabili i fabbricati sottoposti a manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzata al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento e/o conservazione. La riduzione decorre dall'anno d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità all'Ufficio Tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella Previdenza Agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Articolo 8
Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla Legge Statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione, nei casi e nei limiti previsti a Legislazione vigente. La Deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di Imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La Deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla Legge Statale per l'approvazione del Bilancio di Previsione, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblica la Deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'Imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9
Esenzioni dall'Imposta Municipale Propria

1. Sono esenti dall'Imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio Territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti Istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie Catastali da E/1 a E/9;*
II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
V. *i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta Locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi Internazionali resi esecutivi in Italia;*
VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola, e gli altri;*
VII. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da Partiti Politici, che restano comunque assoggettati all'Imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente*

allo svolgimento con modalità non commerciali di attività Assistenziali, Previdenziali, Sanitarie, di Ricerca Scientifica, Didattiche, Ricettive, Culturali, Ricreative e Sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con Decreto Ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle Fondazioni Bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VIII. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con Decreto Ministeriale.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 10
Riduzione dell'Imposta Municipale Propria per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'Imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'Imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'Imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 11
Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

1. Dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio.

3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case Popolari, Istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Articolo 12

Periodicità e versamenti dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote come stabilite all'articolo 8.

2. L'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'Imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'Imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'Imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'Imposta di riferimento.

6. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'Imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'Imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del Tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il Commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle Imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera Procedura Concorsuale.

8. Il versamento dell'Imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale.

9. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 13
Riserva di Gettito dell'Imposta Municipale Propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il Gettito dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio Territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14
Dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale; lo stesso Decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'Imposta dovuta.

5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'Imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma Rendita Catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del Condominio per conto dei condomini.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'Imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobile, in quanto compatibile.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il Commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della Procedura.

8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'Imposta Municipale Propria dovuta per l'anno precedente. La predetta Imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'Imposta sui redditi.

Articolo 15

Comunicazione dell'Imposta Municipale Propria

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 5 dell'articolo 5 del presente Regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 14 del presente Regolamento, relativa all'anno d'Imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Capo III

La Tassa sui rifiuti

Articolo 16

Natura della Tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 17

Presupposto della Tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni Urbanistico-Edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della Tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

a) i locali impraticabili;

b) i locali in stato di abbandono;

c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);

e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tassa.

Articolo 18

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 19

Soggetto attivo della Tassa sui rifiuti

1. La Tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui Territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la Tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 20

Soggetti passivi della Tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 17. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 21

Base Imponibile della Tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano nei Gruppi Catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la Base Imponibile della Tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano nei Gruppi Catastali A, B e C, la Base Imponibile della Tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle Procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la Toponomastica e la Numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla Tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- *i locali con altezza inferiore a 1,7 metri;*
- *le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- *le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- *i locali tecnici.*

5. Ai fini dell'applicazione della Tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla Tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla Tassa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) *le superfici delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

Articolo 22
Determinazione delle Tariffe della Tassa sui rifiuti

1. La Tassa è corrisposta in base a Tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione Tributaria.

2. La Tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le Tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle Tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla Deliberazione delle Tariffe, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, entro il termine stabilito per l'Approvazione del Bilancio di Previsione. La Deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La Deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla Legge Statale per l'Approvazione del Bilancio di Previsione, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblica la Deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa.

5. La Tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le Tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente Regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente Regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da Pubblici Registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, la Tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la Tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla Tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 23
Istituzioni Scolastiche Statali

1. Per le Istituzioni Scolastiche Statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 24
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'Estero e nel caso di degenze o ricoveri presso Case di Cura o di Riposo, Comunità di recupero, Centri Socio-Educativi, Istituti Penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o Istituti Sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 25. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 26

Riduzioni della Tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la Tassa è ridotta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, del 30 per cento per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 40 per cento per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. La Tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della Tariffa in caso di mancato svolgimento del Servizio di Gestione dei Rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi Sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 27

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;

c) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;

d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,

a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 28
Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione di Euro 6,00 (eurosei/00) per ogni componente il nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

Art. 29 - Esclusioni

Non sono soggette a Tariffa e quindi non si computano le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibile dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione, qui di seguito elencati:

1) ESCLUSIONI DA APPLICARE SIA SULLA PARTE FISSA CHE SULLA PARTE VARIABILE:

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa, chiuse, disabitate, (non adibite ad alcun uso) non allacciate ai servizi pubblici a rete, prive di qualsiasi arredo;

b) i fabbricati non utilizzati per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia dalla data di inizio lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso (presentazione di idonea documentazione) se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiamo avuto una durata superiore a 30 giorni.

c) i locali delle abitazione aventi altezza non superiore a 1,7 metri;

d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana, i vani scala, i corridoi, e tutte le parti comuni di un condominio se non utilizzate in via esclusiva;

e) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

f) le aree scoperte impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di abbandono o inutilizzo;

g) le aree scoperte quali terrazze e simili non operative;

h) i parcheggi scoperti per i dipendenti e per i clienti;

h) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;

i) le aree scoperte degli impianti sportivi ad eccezione delle tribune scoperte;

l) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

m) le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, benefiche e di interesse della collettività locale senza scopo di lucro (attività non commerciali) da parte di associazioni, circoli, comitati, enti no-profit, riconosciuti in base alla normativa vigente al momento dell'occupazione dei locali.

Il soggetto impositore provvederà a richiedere copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché copia dei registri delle entrate e delle spese o del Bilancio, dai quali evincere il carattere non lucrativo dell'Associazione.

3) ESCLUSIONI DA APPLICARE SOLO SULLA PARTE VARIABILE:

a) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che la stessa non sia utilizzata da nessuna altra persona;

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola e comunque prevalentemente, rifiuti speciali non assimilati e/o rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini dell'applicazione della Tari, con la presente norma interpretativa si intende che non sono pertanto soggette alla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile:

b) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono esclusivamente le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

c) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizio sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia o stabilite dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli RSU;

d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche si risultano ubicate su fondo agricolo;

e) le superfici delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private (compresi gli studi dentistici, ambulatori, medici), adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca e radiologia e di radioterapia;

Sono invece soggetti alla Tariffa nell'ambito delle precitate Strutture Sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza, le eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione delle tariffa e tutte quelle superfici che non producono prevalentemente rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi.

f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui alla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

I soggetti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tariffa, all'atto della denuncia di iscrizione a ruolo devono presentare apposita dichiarazione nella quale si attesti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani e che per lo smaltimento di detti rifiuti ha sottoscritto regolari contratti/accordi con smaltitori abilitati.

Tale riduzione si rinnova automaticamente ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e decorre dal giorno successivo a quello della data della denuncia al Comune.

Articolo 30
Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La Tassa è ridotta:

a) sino ad un massimo del 50 per cento della sola parte variabile per le utenze non domestiche che con denuncia scritta al Comune entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno dichiarano la loro volontà di riciclare in proprio parte dei rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale. Successivamente tali soggetti dovranno consegnare al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda originaria, i documenti (fatture, dichiarazioni della ditta che materialmente ricicla i rifiuti e qualsiasi ulteriore documento che il Comune ritenga necessario richiedere) che dimostrino l'avvenuto riciclo in proprio di una determinata percentuale dei rifiuti differenziati prodotti. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti o in caso di mancato rispetto dei termini precedentemente citati, il Comune provvederà ad applicare la totalità della Tariffa come se nulla fosse originariamente richiesto. La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e comporta l'applicazione della riduzione sui pagamenti successivi. La riduzione della parte variabile della Tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo rapportata alla produzione totale per categoria desumibile dai coefficienti kd della normativa nazionale e regionale di settore vigente. Tale riduzione della Tariffa nella sola parte variabile deve essere rinnovata ogni anno;

b) del 50 per cento della sola parte variabile nel caso di aree scoperte operative ordinarie (abbigliamento, calzature, esposizioni materiali arredo casa e giardino, casalinghi, parcheggi dati in concessione dal Comune, ecc…) con un coefficiente kd < a 9,85;

c) del 30 per cento della sola parte variabile nel caso di aree scoperte operative ordinarie ad alta produzione dei rifiuti (es. ristoranti, bar, ortofrutta, pizzerie, alberghi ecc….) con un coefficiente kd = o > a 9,85;

d) del 20 per cento della sola parte variabile nel caso di campeggi o altra attività che abbia apertura stagionale. Per apertura stagionale s'intende un periodo massimo di 183 (centoottantatre) giorni rispetto all'anno solare di competenza. Le riduzioni di cui ai punti b, c e d si rinnovano automaticamente ogni anno, salvo accertamenti dei requisiti richiesti da parte del Comune e con l'obbligo per il soggetto di comunicare il venir meno dei requisiti richiesti;

e) per le aree coperte adibite a parcheggio destinate alla clientela nella misura del 30 per cento da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa principale per le categorie di appartenenza di ciascuna utenza.

Articolo 31

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 32

Tassa sui rifiuti in base a Tariffa giornaliera

1. Per il Servizio di Gestione dei Rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della Tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla Tariffa annuale della Tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la Tariffa prevista per la categoria similare in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la Tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'Imposta Municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 33

Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla Tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa sui rifiuti.

3. Il Tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle Tariffe della Tassa sui rifiuti.

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del Tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 34
Dichiarazione della Tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi Comunali sui rifiuti.

8. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 35

Versamento della Tassa sui rifiuti

1. La Tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di Conto Corrente Postale approvato con apposito Decreto Ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 4 rate. Per l'anno 2014 l'acconto è determinato in ragione del 50 per cento con applicazione delle Tariffe Tares 2013; le scadenze sono fissate, rispettivamente, il 2 maggio 2014, il 30 giugno 2014, il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014.

Articolo 36

Disposizioni per l'anno 2014

Per l'anno d'Imposta 2014 il Comune, in alternativa ai criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle Tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Capo IV

Il Tributo per i servizi indivisibili

Articolo 37

Presupposto e finalità del Tributo per i servizi indivisibili

1. Il presupposto del Tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui al capo II del presente Regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei Terreni Agricoli.

2. Il Tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la Deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente Regolamento.

Articolo 38

Soggetti passivi del Tributo per i servizi indivisibili

1. Il Tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il Tributo nella misura, stabilita dal Comune con la Deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di locazione finanziaria, il Tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il Tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 39

Base Imponibile del Tributo per i servizi indivisibili

1. La base Imponibile del Tributo è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui al capo II del presente Regolamento.

Articolo 40

Determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla Legge statale per l'Approvazione del Bilancio di Pprevisione, nei casi e nei limiti previsti a Legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La Deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di Imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La Deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla Legge Statale per

l'Approvazione del Bilancio di Previsione, secondo le disposizioni stabilite con Decreto Ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la Deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'Imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 41

Detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili

Il Consiglio Comunale, con la medesima Deliberazione ed entro gli stessi termini di cui al precedente art. 40, può introdurre detrazioni in caso di:

*a) abitazione principale, a condizione che la rendita catastale **dell'abitazione principale** non sia superiore ad euro 400,00 (euro quattrocento/00). Nel caso in cui la rendita catastale ecceda euro 400,00 non spetta alcuna detrazione. In nessun caso il suddetto limite di rendita catastale può essere considerato quale franchigia.*

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e relative pertinenze ammesse, a condizione che la stessa non risulti locata.

c) unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da nucleo familiare nel quale sia presente soggetto con disabilità riconosciuta del 100% con ISEE non superiore ad euro 15.000,00.

Le fattispecie, di cui alle precedenti lettere b) e c), devono essere dichiarate, a pena di decadenza, su apposito modello predisposto dal Comune e presentato entro e non oltre il 30 novembre dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione.. Il venir meno del diritto all'agevolazione deve essere comunicato con le stesse modalità.

Articolo 42

Esenzioni dal Tributo per i servizi indivisibili

1. Sono esenti dal Tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio Territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti Istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

I. i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi

II. i fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie Catastali da E/1 a E/9;

III. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

IV. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

V. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;

VI. i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta Locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi Internazionali resi esecutivi in Italia;

VII. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da Partiti Politici, che restano comunque assoggettati all'Imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 43
Dichiarazione del Tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del Tributo. In caso di

modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Si applicano le disposizioni concernenti l'Imposta Municipale Propria di cui al capo II del presente Regolamento.

6. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 44
Periodicità e versamenti del Tributo per i servizi indivisibili

1. Il Tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il Tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

2. Il Tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del Tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni Deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'Imposta di riferimento applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per la medesima annualità.

4. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del Tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 2 e l'ultima, a conguaglio del Tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti del Tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

5. Il versamento del Tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale.

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'Imposta Unica Comunale

Articolo 45

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 46

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 47

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00; il predetto importo è ridotto ad euro 5,00 per il Tributo per i servizi indivisibili dovuto dal detentore diverso dal possessore.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00; il predetto importo è ridotto ad euro 5,00 per il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal detentore diverso dal possessore.

Articolo 48

Funzionario Responsabile

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Unica Comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in Giudizio per le Controversie relative al Tributo.

Articolo 49

Poteri Istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici Pubblici ovvero a Enti di Gestione di Servizi Pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al Tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 50

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con Raccomandata con Avviso di Ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le Sanzioni Amministrative Tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell'Organo o dell'Autorità Amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo Giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo.

Articolo 51

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la Sanzione Amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la Sanzione Amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del Tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 49, comma 1, del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del Tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente Regolamento, la disciplina prevista per le Sanzioni Amministrative per la violazione di norme Tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al Tasso Legale aumentato di 1 punto. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 52

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente Regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni Legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 53

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 53 bis

Compensazione effettuata direttamente dal contribuente

1. Il soggetto debitore di una componente dell'Imposta Unica Comunale può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima componente relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

2. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

a) generalità e Codice Fiscale del soggetto interessato;

b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità;

d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso: in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. E' ammesso l'utilizzo del credito anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento: in tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 va presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicata nel Provvedimento.

5. ***In deroga al comma 1, possono essere utilizzate eccedenze relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), anche se per esse è già stata presentata la richiesta di Rimborso, per compensare importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) o di Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). E' inoltre ammessa la compensazione tra IMU e TASI.***

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.

8. Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di Legge.

Articolo 54

Contenzioso Tributario

1. Per il contenzioso in materia di Imposta Unica Comunale si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 55

Disposizioni finali

1. È abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni Legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al Tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero Territorio Comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*

b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*

c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*

d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*

e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*

f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.*

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;*

b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*

c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*

d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*

e) *i rifiuti da attività commerciali;*

f) *i rifiuti da attività di servizio;*

g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*

h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del Tributo e della Gestione del Servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a ……. mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il …..per cento del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del Servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro … giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o

siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative Comunitarie, ivi incluse le rispettive norme Nazionali di recepimento:

a) *le acque di scarico;*

b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

c) *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;*

d) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Articolo 4
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

a) *rifiuti di carta, cartone e similari;*
b) *rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
c) *imballaggi primari*
d) *imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*
e) *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
f) *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
g) *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
h) *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
i) *paglia e prodotti di paglia;*
j) *scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
k) *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
l) *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
m) *feltri e tessuti non tessuti;*
n) *pelle e simil - pelle;*
o) *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;*
p) *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
q) *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*

r) *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*

s) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*

t) *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*

u) *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*

v) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*

w) *nastri abrasivi;*

x) *cavi e materiale elettrico in genere;*

y) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*

z) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*

aa) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*

bb) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*

cc) *accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) rifiuti delle cucine;

b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

d) rifiuti ingombranti

e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

f) indumenti e lenzuola monouso;

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

h) pannolini pediatrici e i pannoloni;

i) contenitori e sacche delle urine;

j) rifiuti verdi.